



PSR 2014-2022. Op. 5.1.2 "Impianti di protezione con reti antigrandine".

Bando n. 5/2023

L'azione 1 dell'Operazione 5.1.2 del PSR 2014-2022 sostiene investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, costituiti da Impianti di protezione con reti antigrandine. Ogni impianto di protezione con reti antigrandine deve essere realizzato per la difesa attiva di uno specifico prodotto agricolo, individuato dal codice di identificazione d'uso della superficie in termini di tipo di coltura. Il sostegno concesso è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile per ciascun impianto di protezione.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30/04/2024

PRESENTAZIONE DI SINTESI DEL BANDO

➤ BENEFICIARI

Il presente bando è riservato a richiedenti in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi. Per la presentazione della domanda è obbligatorio che l'azienda agricola sia precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.L.gs 173/1998 e D.P.R. 503/1999. **Non possono presentare domanda di sostegno** coloro nei cui confronti sussistano condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

➤ **CRITERI DI SELEZIONE**

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi. **Ogni domanda di aiuto comprende un solo intervento di impianto di protezione con reti antigrandine.** La domanda sarà valutata secondo il grado di rischio definito in base ai parametri stabiliti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) e all'entità del potenziale agricolo a rischio (valore assicurabile). Pertanto per ogni impianto di protezione con reti antigrandine devono essere indicate la coltura (Codice prodotto e ID varietà), le superfici, le particelle catastali, il foglio e i comuni interessati. L'individuazione della coltura in atto è desunta dai dati presenti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Qualora ci siano discordanze tra la coltura in atto e quanto dichiarato sul fascicolo aziendale è cura del richiedente provare la presenza della coltura effettivamente in atto al momento della domanda di sostegno e di provvedere con urgenza alla correzione del fascicolo aziendale. Qualora l'impianto di protezione interessi particelle catastali di comuni diversi e questo dia origine a punteggi differenti anche se riferiti alla stessa coltura, si prende in considerazione per la graduatoria il punteggio ponderato in base all'incidenza delle superfici. Gli interventi, compresi in ciascuna domanda di aiuto saranno oggetto di una graduatoria di merito per il finanziamento che tiene conto dei seguenti criteri:

- giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura M6.1;
- grado del rischio e entità del potenziale agricolo a rischio in base all'incidenza del costo dell'assicurazione e al valore assicurabile calcolato sui parametri contributivi per comune e coltura stabiliti dall'ultimo PGRA approvato dal MIPAAF;
- Protezione nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.

Punteggio attribuibile:

- **10 punti** per i giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura M6.1;
- **da 0 a 20 punti calcolati come segue:** 1 punto per ogni unità percentuale del parametro contributivo, arrotondato per difetto al numero intero. Il parametro contributivo è desumibile dall'ultimo atto attuativo disponibile del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) approvato dal MIPAAF per polizze assicurative con combinazione dei rischi assicurabili che comprendano il rischio grandine a minor costo. In caso di coltura e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio pari a zero.
- **Da 0 a 10 punti calcolati come segue:** 1 punto per ogni 1.000 euro di valore assicurabile per ettaro calcolato in base ai prezzi per coltura del PGRA e alle rese ISMEA. In caso di coltura e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio pari a zero.
- **2 punti** per la protezione di nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.

In caso di parità di punteggio di 2 o più impianti di protezione viene data priorità a quelli che hanno le superfici minori.

Il punteggio minimo per poter accedere ai contributi è di 10 punti.

Il sostegno è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile per ciascun impianto di protezione.

La valutazione del punteggio è effettuata in base all'occupazione del suolo e al tipo di utilizzo del terreno dichiarata nel fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte all'atto di presentazione della domanda di sostegno. In caso di più parametri contributivi stabiliti per pacchetti assicurativi che comprendono più avversità verrà considerato per il calcolo il parametro con punteggio minore che contiene l'avversità grandine. In caso di assenza di parametri contributivi per una coltura nel comune di realizzazione dell'intervento verrà applicato il valore di parametro più basso tra quelli applicati nei comuni della Regione Piemonte. Gli elementi di valutazione resi disponibili in occasione della pubblicazione del bando, saranno utilizzati al momento della compilazione della domanda, anche in bozza, per l'ottenimento di un punteggio provvisorio.

➤ **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Interventi di protezione con reti antigrandine che comprendono frutteti o vigneti non professionali, irrazionali, misti, i prati arborati e le alberature sparse.

Non rispetto delle norme previste dagli strumenti paesaggistici, regolamenti di polizia rurale e/o ordinanze vigenti nel comune di realizzazione dell'intervento.

Coltura in atto al momento della presentazione della domanda diversa rispetto a quella dichiarata nella domanda di aiuto o nel fascicolo aziendale.

E' fatto salvo il divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati previsto dall'articolo 46 della legge n. 234/2012 .

➤ **SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute e fatturate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine per la realizzazione degli interventi per:

- a. acquisti materiali e attrezzature, anche in leasing fino a copertura del valore di mercato del bene;
- b. spese per l'installazione delle reti antigrandine;
- c. investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, di predisposizione delle domande di sostegno, consulenze, studi di fattibilità) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti a) e b) nella misura massima del 12% delle spese ammissibili fatturate.

➤ **LIMITE DEGLI INTERVENTI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

In sede di presentazione della domanda il beneficiario è tenuto a dichiarare l'importo dell'investimento in coerenza a prezzi regionali approvati dalla Regione Piemonte.

Il sostegno è concesso **per un importo pari al 50% delle spese sostenute**.

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

➤ **TERMINE PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi finanziati devono essere realizzati e rendicontati entro le ore 23:59:59 del 31 marzo 2025.

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme all'oggetto progettuale; le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario. Per intervento concluso si fa riferimento all'ultima data individuata in ordine cronologico di fine di tutti i pagamenti ovvero a dichiarazione di fine lavori del beneficiario.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il suddetto termine comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità indicate nel punto 15 (DOMANDA DI PROROGA).